

Trust e imposta di donazione: una nuova territorialità?

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

Il D.Lgs. 139/2024 ha innovato la disciplina **dell'imposta di successione e donazione**, prevedendo delle specifiche disposizioni in **tema di trust**.

Come ormai noto, la novità di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il legislatore ha finalmente statuito che **l'imposta di donazione proporzionale** viene applicata, non nel passaggio dei beni dal disponente al trustee, bensì al **momento del passaggio finale** dei beni al beneficiario.

È inoltre noto che il legislatore ha previsto anche la possibilità, sia per i **trust di nuova istituzione** sia per quelli già **esistenti**, di optare per **la tassazione anticipata**, ossia per l'applicazione dell'imposta di successione/donazione al momento della **disposizione dei beni dal disponente** al trustee.

Le previsioni, sul punto, sono oltremodo scarse e, oltre ai doverosi chiarimenti che ci si attende dall'Amministrazione finanziaria, si confida nel fatto che molte **previsioni di dettaglio** siano contenute nel Provvedimento che dovrà essere emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dal comma 4, dell'[articolo 4 bis, D.Lgs. 346/1990](#).

Tutto ciò premesso, si vuole in questa sede fare una riflessione sul **requisito di territorialità** dell'imposta che viene ora disciplinato espressamente al comma 2 bis, dell'[articolo 2, D.Lgs. 346/1990](#).

Si deve ricordare che, ora come allora, **l'imposta di successione e donazione** trova applicazione in relazione ai **beni ovunque detenuti** (principio di tassazione su base mondiale), qualora il de cuius o il donante **sia residente in Italia** al momento del **decesso o della donazione**. Diversamente, nel caso in cui il de cuius o il donante **siano residenti all'estero** al momento della morte o donazione, l'imposta si applica esclusivamente sui **beni situati in Italia**.

Prima della novella, la norma **non regolamentava il principio di territorialità** in caso di trust. Se, da un lato, si **poteva ragionevolmente ritenere che il soggetto** da considerare fosse il

disponente, dall'altro sussistevano diversi dubbi in merito al momento in cui si doveva giudicare la **territorialità dei beni**.

La questione era stata risolta in modo pragmatico e coerente dell'Agenzia delle entrate al punto 4.4.4 della [circolare n. 34/E/2022](#) ove si legge che *"i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere **verificati all'atto di apporto dei beni al trust**, momento in cui si verifica l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione"*.

La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria, ossia quella di considerare il momento dispositivo dei beni, appare la **più coerente e ragionevole**. Tale momento, pertanto, dovrà essere valutato sia per **giudicare la residenza del disponente** sia per valutare la **territorialità dei beni**.

Come poc'anzi segnalato, la territorialità in caso di trust è normata dal nuovo comma 2 bis, dell'articolo 2, che, per comodità, **riportiamo nella successiva tabella** per comodità del lettore.

Nuovo comma 2 bis, [articolo 2, D.Lgs. 346/1990](#)

2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il **disponente sia residente** nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di **disponente non residente**, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Qualora il disponente sia residente nel **territorio dello Stato**, l'imposta trova applicazione in relazione a **tutti i beni e i diritti** (Tassazione su base mondiale).

Il momento in cui viene valutata la residenza del disponente è quello della **separazione patrimoniale**. Si tratta di un'indicazione che **non è scevra da profili di criticità** in quanto, ad esempio, ci si può chiedere se, in ipotesi di trust autodichiarato, la creazione del vincolo determini una **separazione patrimoniale o se questa giunga effettivamente solo in un secondo momento**, quando i beni passano ad un **trustee diverso dal disponente**.

Il dubbio sorge anche dal fatto che l'approccio all'Amministrazione finanziaria enunciato nella [circolare n. 34/E/2022](#) e mai rivisto, è quello secondo cui **il trust interposto è tale anche ai fini dell'imposizione indiretta**, per cui si giunge quasi a negare l'intestazione dei beni al trust, in quanto si afferma che, in caso di morte dell'interponente, i **beni rientrano nel suo attivo ereditario**.

Senza voler approfondire questi aspetti in questa sede, possiamo ritenere che, in linea generale, il momento della **separazione patrimoniale sia il passaggio dei beni dal disponente al trustee**.

Più complessa, invece, è la gestione del caso in cui il **disponente sia non residente**, in quanto in questa situazione si deve determinare **non solo il momento di valutazione della residenza**

dello stesso (che ovviamente non può che essere il momento della separazione patrimoniale), ma si deve valutare anche quale sia il **momento in cui si giudica la territorialità** dei beni oggetto di trasferimento.

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, la [circolare n. 34/E/2022](#) aveva adottato la soluzione ragionevole di considerare, comunque, anche ai fini della territorialità dei beni **il momento in cui il disponente vincola i beni in trust**. Abbiamo già avuto modo di segnalare **come l'impostazione risponda a esigenze di ragionevolezza**.

Ebbene, la nuova norma **non brilla per chiarezza**.

Infatti, se da un lato (e non poteva essere diversamente) la stessa stabilisce che **l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato**, la stessa conclude con l'espressione **"trasferiti al beneficiario"**.

A questo punto, si aprono **due possibili interpretazioni**. Secondo una prima, il "trasferito al beneficiario" serve ad **indicare che l'imposta si applica sui beni territorialmente rilevanti**, ma solo limitatamente a quelli che sono **trasferiti al beneficiario e non ad esempio in relazione ai beni** che il disponente ha vincolato in trust, ma che sono **stati utilizzati dal trustee per sostenere** le spese di mantenimento del trust o per **garantire il tenore di vita del disponente**.

Diversamente, con una **seconda impostazione alternativa** si potrebbe interpretare l'espressione "beni e diritti esistenti nel territorio dello **Stato trasferiti al beneficiario**", come una indicazione del momento in cui la territorialità deve essere valutata, ossia il momento del **trasferimento al beneficiario**.

Questa impostazione, ad avviso di chi scrive, **appare poco convincente**, anche se non si esclude che la lettera della **norma possa essere compatibile**. Infatti, questa interpretazione **si presta a facili abusi**.

Ben potrebbe, infatti, **accadere che un trustee**, appurato che il disponente era non residente al momento della separazione patrimoniale, **trasferisca** (ove possibile) i **beni trasferibili all'estero prima di assegnarli ai beneficiari**, escludendo quindi la tassazione ai fini dell'imposta di successione donazione.